

ALLEGATO A

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. CRITERI DI GIUNTA REGIONALE AI SENSI DEL D. LGS. 31 MARZO 1998 N. 114 E DELL'ART. 11 DELLA L. R. 12 NOVEMBRE 1999 N. 28

SOMMARIO

Titolo I FINALITA'

Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo III MERCATI E ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Capo I ADEMPIMENTI COMUNALI

Capo II POSTEGGI E ALTRE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI SU AREA PUBBLICA

Titolo IV VICENDE GIURIDICO AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE AUTORIZZAZIONI

Capo I MIGLIORIE

Capo II AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CON POSTEGGIO O DI TIPOLOGIA A

Sezione I Disposizioni generali

Sezione II Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Capo III AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPOLOGIA B

Sezione I Disposizioni generali

Sezione II Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Capo IV SUBINGRESSI

Sezione I Disposizioni generali

Sezione II Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia A

Sezione III Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia B

Capo V CAMBI DI RESIDENZA

Sezione I Cambio di residenza nelle autorizzazioni di tipologia A

Sezione II Cambio di residenza nelle autorizzazioni di tipologia B

Capo VI REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Capo VII AGGIUNTE E MODIFICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO

Capo VIII AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

Capo IX AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Titolo V ORARI**Titolo VI NORME TRANSITORIE E FINALI****Capo I CONVERSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI***Sezione I Autorizzazioni di tipologia A**Sezione II Autorizzazioni di tipologia B**Sezione III Disposizioni comuni alle conversioni***Capo II DISPOSIZIONI VARIE***Sezione I Domande di autorizzazione proposte dopo la data del 18 maggio 2000 e fino all'entrata in vigore della presente deliberazione.**Sezione II Vicende giuridico amministrative interregionali diverse dalle conversioni**Sezione III Casi di applicazione ultrattiva della D.C.R 508 - 14689 del 1 - 12-1998**Sezione IV Modulistica**Sezione V Mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore**Sezione VI Clausola generale***Capo III NORME ABROGATE****Titolo I - FINALITA'**

1. Con la presente deliberazione la Giunta regionale stabilisce, in attuazione dell'art. 28 del d.lgs.31 marzo 1998 n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio), dell'art.11 della L.R. 12 novembre 1999 n. 28 (disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del d.lgs. 114/98 e nel rispetto dei criteri e principi di cui alla D.C.R. 626-3799 del 1 marzo 2000

(indirizzi regionali per la programmazione del commercio sua area pubblica in attuazione della L.R. 28/99), i criteri concernenti le vicende giuridico amministrative nella materia del commercio su area pubblica, con particolare riferimento:

- a) agli adempimenti concernenti l'istituzione e la gestione delle manifestazioni di commercio su area pubblica in tutte le sue forme;
- b) al rilascio e alle successive vicende delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività;
- c) agli orari dell'attività;
- d) alle disposizioni transitorie e finali.

Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone regolari ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del d.lgs.114/98 ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni. L'attività può essere svolta altresì dagli agricoltori che esercitano la vendita del loro prodotto ai sensi della legge 9-2-1963 n. 59, nel rispetto delle disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante e secondo le forme ed i limiti di cui alla presente deliberazione.
2. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo.
3. L'autorizzazione per il commercio su area pubblica per il settore alimentare consente altresì, qualora il soggetto sia in possesso dell'apposita iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le forme, le modalità e le limitazioni previste dalle leggi dello Stato. In proposito il Comune di rilascio dell'autorizzazione provvede, su richiesta dell'interessato, ad apporre sull'autorizzazione apposita annotazione concernente il possesso dell'abilitazione professionale.

4. Il comune, d'ufficio, limita espressamente l'autorizzazione alla sola vendita, quando, a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art. 2 c. 4 e 5 della legge 25/8/91 n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) o, per altra causa, il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società, ovvero il suo delegato, siano cancellati dal R.E.C. per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
5. Alle manifestazioni di commercio su area pubblica variamente denominate ed individuate ai sensi della D.C.R. 626 - 3799 del 1 marzo 2000, possono partecipare esclusivamente i soggetti titolari dell'apposita autorizzazione per il commercio su area pubblica e gli agricoltori, singoli o associati, limitatamente agli appositi spazi loro riservati dai Comuni. I Comuni garantiscono la possibilità di partecipazione sia ai titolari dell'apposita autorizzazione di commercio su area pubblica che agli agricoltori che ne abbiano titolo ai sensi di legge.
6. Possono essere istituite manifestazioni di natura complessa afferenti in parte al regime giuridico di cui alla L.R. 7/9/1987 n. 47 (disciplina delle attività fieristiche) ed in parte alla disciplina del commercio su area pubblica. In tal caso negli atti istitutivi dovrà darsi atto della duplicità di caratteristiche e di normativa di presupposto, tenuto conto dei criteri distintivi evidenziati all'art. 3 della D.C.R. n. 626-3799 del 1 marzo 2000 e di quanto disposto dalla normativa regionale di attuazione della legge 11 gennaio 2001 n.7 "legge quadro sul settore fieristico".
7. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti ed i divieti previsti da leggi speciali.
8. E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni per il commercio su area pubblica a favore del medesimo soggetto giuridico, persona fisica o società. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.
9. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione.
10. Il concetto di presenza valida ai fini del rilascio delle autorizzazioni di tipo A ed ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi o, comunque non assegnati, fa riferimento alla presenza fisica del soggetto che dimostri, coll'essere fornito delle attrezzature per la vendita, di voler esercitare l'attività. Pertanto tale presenza ha diritto ad essere conteggiata prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività, sempre che il mancato esercizio non dipenda dalla volontà dell'operatore ma discenda dall'impossibilità oggettiva, rilevata dal Comune, di occupare lo spazio pubblico.
11. Le attività di commercio esercitate su area pubblica mediante strutture fissate permanentemente al suolo sono soggette alla presente normativa, salvo che si tratti :
 - a) di attività di rivendita di quotidiani e periodici, come tale ricadente nell'ambito di applicazione della L. 5/8/81 n. 416;
 - b) di attività di vendita di carburanti per autotrazione o di attività di commercio collaterale, come tali disciplinate dalla relativa normativa di settore;
 - c) di attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinata dalla L. 25/8/1991 n. 287.
12. I Comuni devono tendere alla progressiva informatizzazione nella gestione delle vicende giuridico amministrative del commercio su area pubblica. La Regione promuove progetti finalizzati a tale scopo.

Titolo III - MERCATI E ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**Capo I - ADEMPIMENTI COMUNALI**

1. **Mercati e altre forme di commercio su area pubblica già esistenti** - I Comuni, previa consultazione con le categorie provinciali del commercio, degli agricoltori e dei consumatori interessate, nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento, provvedono, al fine di ottimizzare i mercati e le altre forme di commercio su area pubblica comunque già esistenti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione:
 - a) alla loro reistituzione, adeguandoli rispetto alle tipologie individuate dalla D.C.R. n. 626-3799 del 1 marzo 2000 agli artt. 3 e 4;
 - b) ad adeguarli, in relazione alle norme igienico - sanitarie e di sicurezza, provvedendo, se ciò sia richiesto da esigenze connesse allo stesso adeguamento, a suddividere le aree mercatali in comparti distinti per generi alimentari ed extralimentari;
 - c) a regolamentarne lo svolgimento;
 - d) alla reistituzione delle manifestazioni complesse di cui al precedente titolo II n. 6., secondo il doppio regime normativo.
2. **Nuove istituzioni e interventi modificativi dell'esistente**
 - a) I Comuni, previa consultazione con le categorie provinciali dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate, nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 10, 11 della D.C.R. 626-3799 del 1 marzo 2000 nonché tenuto conto dei criteri di programmazione di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 della stessa deliberazione consiliare, provvedono all'istituzione di nuove aree nonché, nel rispetto dei diritti acquisiti dai soggetti già titolari di concessione di posteggio in corso di validità ai sensi della disposizione di cui al titolo IV capo II sezione I n.4 dei presenti criteri, alla soppressione, spostamento, sospensione e, in generale, ad ogni atto modificativo dei mercati, secondo la nozione indicata dall'art.3 della citata D.C.R. nonché delle forme alternative di commercio su area pubblica, così come individuate dall'art.4 della stessa D.C.R., comunque ed in qualunque tempo istituiti. Ai fini della salvaguardia dei diritti acquisiti, i Comuni che, per esigenze imprescindibili di adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza, siano costretti a sopprimere posti banco assegnati in concessione decennale sulle aree mercatali, garantiscono ai soggetti concessionari posteggi alternativi.
 - b) Presupposto di ogni atto istitutivo è la programmazione delle rispettive forme mercatali ed il loro adeguamento rispetto alle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in materia.
 - c) Preliminarmente all'istituzione di nuove aree è opportuno che i Comuni provvedano a riqualificare l'offerta esistente.
3. In deroga alle modalità procedurali di cui ai precedenti n. 1 e 2, qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità il Comune può, con ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o spostamento, disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione non costituisce esigenza eccezionale di tutela del pubblico interesse il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti in varia forma su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse.
4. I Comuni possono, al fine di migliorare il servizio al consumatore, subordinare l'utilizzo del posteggio alla vendita di determinate tipologie di prodotti, fatti salvi i diritti acquisiti.
5. I Comuni devono procedere, sentite le rappresentanze delle categorie dell'agricoltura, del commercio e dei consumatori, all'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica da parte degli agricoltori esercenti la vendita del proprio prodotto, effettuandone in proposito apposita riserva, nell'ambito ed a completamento delle varie forme mercatali.

- a) Gli interventi modificativi riferiti alle aree degli agricoltori sono effettuati nel rispetto delle esigenze di partecipazione delle medesime categorie .
- b) Le aree mercatali destinate ai produttori agricoli è opportuno che siano contigue a quelle degli operatori commerciali su area pubblica e con uguali caratteristiche .
- 6. I Comuni possono prevedere appositi spazi da destinare ai titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica che esercitano l'attività con il sistema del battitore, previa consultazione con le categorie degli operatori commerciali su area pubblica.
- 7. I Comuni adottano i necessari regolamenti per la disciplina dell'esercizio sul territorio di tutte le forme di commercio su area pubblica. Nell'ambito delle disposizioni adottate, i Comuni prevedono:
 - a) l'istituzione e l'individuazione delle diverse forme di commercio su area pubblica;
 - b) le tipologie delle manifestazioni ;
 - c) la durata annuale o stagionale del mercato o altra forma extramercatale;
 - d) i giorni e l'orario di svolgimento;
 - e) le eventuali ipotesi di sospensione e trasferimento temporaneo, diverse da quelle dovute ad esigenze eccezionali di cui al precedente n. 3. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre forme di manifestazioni o intrattenimenti di varia natura su area pubblica, di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse, il Comune è tenuto a concordare eventuali sospensioni o spostamenti con le rappresentanze degli operatori di mercato interessati, tenuto conto, in particolare, della disposizione di cui al successivo capo II n.1 lett. d) n. 4).
 - f) l'indicazione della localizzazione e dell'articolazione spaziale ed, eventualmente, merceologica del mercato, come da atto istitutivo dello stesso;
 - g) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - h) le modalità ed i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
 - i) le modalità di assegnazione dei posteggi in relazione alla tipologia di manifestazione e forma di commercio su area pubblica;
 - j) le modalità ed i tempi per la presentazione delle istanze di partecipazione ai mercati aventi cadenza ultramensile ed, in ogni caso, per la partecipazione alle forme di commercio su area pubblica non in concessione decennale;
 - k) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, non assegnati;
 - l) l'indicazione dell'ora di effettuazione delle operazioni di spunta in relazione all'orario di presenza sul mercato degli assegnatari di posteggio decennale ;
 - m) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori;
 - n) le modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;
 - o) le modalità di rilascio delle autorizzazioni temporanee e del relativo utilizzo del suolo pubblico, qualora previste nell'atto istitutivo;
 - p) i criteri per la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione di posteggio;
 - q) le ipotesi di decadenza o revoca della concessione di posteggio;
 - r) le modalità di esercizio della vigilanza ed il regime sanzionatorio per le ipotesi di violazione di norme.
 - s) le modalità di subingresso;
 - t) le norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari;
 - u) le procedure di assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita del loro prodotto;
 - v) le disposizioni idonee a garantire la corretta informazione al consumatore per il caso di vendita di prodotti usati o igienicamente trattati , tra le quali, l'obbligo di esporre apposito cartello ben visibile;
 - w) ogni altra disposizione ritenuta funzionale rispetto al migliore andamento dell'attività mercatale e, in genere, su area pubblica.

8. Ferma restando la permanenza in capo al Comune della competenza in ordine all'esercizio di tutte le funzioni giuridico amministrative concernenti il commercio su area pubblica, ivi comprese quelle relative all'istituzione ed alla regolamentazione del funzionamento dei mercati in tutti i loro aspetti, i Comuni provvedono alla gestione dei servizi strumentali allo svolgimento dei mercati stessi, quali smaltimento dei rifiuti, realizzazione e gestione aree a parcheggio o esazione dei tributi, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali nonché, con particolare riferimento agli aspetti promozionali, mediante accordi con le associazioni Proloco di cui alla L.R. 7 aprile 2000 n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco), iscritte all'albo provinciale secondo quanto previsto dall'art. 5 della stessa legge.

Capo II - POSTEGGI E ALTRE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI SU AREA PUBBLICA

1. Regime ordinario di occupazione delle aree e modalità di partecipazione in relazione alla tipologia e forma di manifestazione.

- a) **mercati o gruppi di posteggi a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, compresi quelli mensili anche specializzati.** Le aree sono occupate in regime di concessione decennale di posteggio in forza di autorizzazione di tipologia A, riferita al posteggio stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 28 c.1 lett.a) del d.lgs.114/98.
E' facoltà del Comune, qualora lo ritenga più confacente rispetto alle esigenze di promozione delle realtà economiche e turistiche locali, nonché rispetto alle esigenze di servizio al consumatore, destinare fino al 50% dei posteggi istituiti nei mercati mensili, per lo più specializzati, anziché al regime di concessione decennale, allo stesso regime previsto per le manifestazioni a cadenza ultramensile, quale essa sia, nel rispetto dei procedimenti partecipativi di cui al capo I del presente titolo III.
- b) **Posteggi singoli di cui all'art. 4 c.1 lett. a) D. C.R. 626- 3799 del 1 marzo 2000.** Le aree sono occupate in regime di concessione decennale sulla base della relativa autorizzazione di tipologia A dai soggetti previsti dall'art.4 c. 1 lett. a) della D.C.R. 626-3799 del 1 marzo 2000 o, in difetto di richieste, a favore di chiunque abbia titolo ad esercitare il commercio su area pubblica e ne faccia apposita richiesta ;
- c) **zone di sosta prolungata di cui all' art.4 c.1 lett.b) D.C.R. 626-3799 del 1 marzo 2000.** Sono occupate giornalmente dai soggetti previsti dall' art.4 c. 1 lett. b) della predetta D.C.R. 626 o, in difetto, da chiunque abbia titolo ad esercitare il commercio su area pubblica, sulla base dei criteri stabiliti dal Comune.
- d) **mercati a cadenza superiore alla mensile.** Le aree sono occupate, sulla base di concessione di posteggio, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal d.lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale. Le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.
- 1) Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni aventi cadenza ultramensile, avendone titolo ai sensi dell'art. 28 c.6 del d.lgs.114/98, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2) La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione, è definita secondo i seguenti criteri:
- 2.1 manifestazioni già esistenti:**
- 2.1.1 maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
- 2.1.2 maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte;
- 2.1.3 maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

2.1.4 priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione;

2.2 manifestazioni di nuova istituzione: i criteri sono quelli definiti al precedente n. 2.1, eccettuato il maggior numero di presenze.

3) Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nelle manifestazioni a cadenza ultramensile per settore o per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascuna tipologia merceologica individuata.

4) Qualora nella stessa giornata il mercato a cadenza superiore alla mensile venga a coincidere il mercato ordinario, comportandone la soppressione, hanno precedenza nell'assegnazione dei posteggi gli operatori concessionari di posteggio sul mercato momentaneamente soppresso, sempre che a ciò non ostino esigenze connesse con la specializzazione merceologica della manifestazione.

e) aree riservate agli agricoltori e criteri per l'assegnazione.

1) Si considerano agricoltori agli effetti della presente normativa, gli imprenditori agricoli comunque costituiti, come persone fisiche, società di persone o capitali, consorzi, cooperative che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura.

2) Qualunque sia la manifestazione, le aree devono essere espressamente riservate agli agricoltori e non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro operatore, nemmeno in spunta.

3) Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.

4) I posteggi sono assegnati agli agricoltori secondo le priorità descritte al successivo n. 6).

5) I posteggi possono altresì essere assegnati ad associazioni di agricoltori regolarmente costituite secondo le forme di legge, all'uopo costituite, aventi un numero massimo di associati non superiore a 10.

6) Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, effettuata in presenza di apposita istanza inviata a mezzo raccomandata, secondo le forme, in quanto compatibili, previste per le autorizzazioni con posto fisso, i Comuni si attengono, nell'ordine, ai seguenti criteri:

6.1 aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 2092/1991, così come modificato dal regolamento 1804/1999. Per la Regione Piemonte:

6.1.1 l'atto di emanazione dell'elenco è pubblicato annualmente sul B.U. ;

6.1.2 l'elenco, aggiornato al 31/12 di ogni anno, è consultabile alla pagina dell'Agricoltura del Sito Internet regionale.

6.1.3 A parità di condizioni fra i soggetti di cui al presente n. 6.1 hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte.

6.2 aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi della CE per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale, di cui al regolamento CE 2078/1992 misure A1 - A3 ed al piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006, misure F1 - F2. A questo proposito gli interessati devono dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale Ente hanno inoltrato la domanda di contributo.

6.2.1A parità di condizioni fra i soggetti di cui al presente n. 6.2 hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte.

6.3 aziende agricole iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio, aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei comuni limitrofi o in altri comuni della stessa provincia o, in subordine, di altre province della Regione Piemonte.

6.4 la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società il requisito della minore età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.

6.5 Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui al presente n. 6 si considera sede aziendale quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita secondo le previsioni della l. 9 febbraio 1963 n. 59 (norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti);

7) L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio all' avente diritto della concessione di posteggio, che ha validità decennale ed è rinnovabile automaticamente alla scadenza.

7.1 Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione.

7.2 Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all' annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

7.3 Gli agricoltori titolari di posteggio sono soggetti al rispetto delle norme previste dal d.lgs.114 per quanto concerne la disciplina dei posteggi, nonché delle prescrizioni comunali in materia di giorni ed orari di svolgimento dell'attività, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita.

7.4 E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore, unitamente all'azienda agricola di riferimento.

7.5 La concessione di posteggio si trasferisce in capo al successore per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per effettuare, in qualità di agricoltore, la vendita del proprio prodotto.

8) I Comuni si coordinano e promuovono una reciproca cooperazione al fine di realizzare una efficace azione di vigilanza e repressione degli abusi da parte degli agricoltori esercenti la vendita del loro prodotto .

f) Aree riservate agli operatori con il sistema del battitore

1) Il Comune che abbia riservato appositi spazi agli operatori con il sistema del battitore è tenuto a regolamentare l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento:

1.1 al regime di occupazione delle aree;

1.2 ai criteri per l'assegnazione degli spazi;

1.3 ai turni di rotazione degli operatori;

1.4 alle modalità per l'assegnazione occasionale degli spazi.

2. Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati Spunta.

a) L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato o altra forma di commercio su area pubblica entro l'orario stabilito dal regolamento comunale ed ha durata limitata al giorno stesso.

1) mercati , gruppi di posteggi e posteggi singoli già esistenti:

1.1 mercati, gruppi di posteggi e posteggi singoli a cadenza su uno o tutti o più giorni della settimana o del mese. L'assegnazione avviene a favore dei soggetti legittimati all'esercizio dell'attività secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV Capo II sezione I e Capo III sezione I, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

1.1.1 più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore ;

1.1.2 maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;

1.1.3 maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

1.2 nei mercati a cadenza ultramensile L'assegnazione avviene a favore dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 28 c.6 del d.lgs.114, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri :

1.2.1 soggetti che, presentata la domanda di partecipazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;

- 1.2.2 maggior numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione.
 - 1.2.3 maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte.
 - 1.2.4 maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita
- 2) mercati , gruppi di posteggi e posteggi singoli di nuova istituzione:**
- 2.1 mercati, gruppi di posteggi e posteggi singoli a cadenza su tutti o uno o più giorni della settimana o del mese.** Per la prima volta l'assegnazione agli aventi diritto avviene nel rispetto, nell'ordine, dei criteri di cui al precedente n. 1) 1.1 ad eccezione del maggior numero di presenze.
 - 2.2 mercati-fiere a cadenza ultramensile:** per la prima volta l'assegnazione agli aventi diritto avviene nel rispetto, nell'ordine, dei criteri di cui al precedente n. 1) 1.2., ad eccezione del maggior numero di presenze.
- 3) Criteri per le assegnazioni occasionali dei posteggi agli agricoltori.**
- 3.1 I posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati sono assegnati, ogni giorno di utilizzo, esclusivamente ad agricoltori, sulla base dei criteri di cui al precedente n. 1. Lett.e) nonché, a parità di tutte le altre condizioni, del minor numero di presenze sul mercato.
 - 3.2 Ai fini delle assegnazioni giornaliere il comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

b) Graduatorie per la spunta

I Comuni redigono apposita graduatoria di spunta che può tener conto dell'articolazione e della composizione merceologica stabilita per ogni mercato nell'atto istitutivo.

c) Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze

1. Il Comune dispone la registrazione delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, non assegnati.
2. Al Comune è fatto divieto di imporre la presentazione di istanza per l'inserimento nella graduatoria.
3. L'ordine della graduatoria è stabilito secondo i criteri enunciati al precedente punto 2. del presente capo.
4. La validità temporale delle graduatorie decorre, per ogni Comune, a far data dalle registrazioni documentabili iniziali e non è soggetta a scadenza.
5. Il Comune procede ad aggiornare la graduatoria almeno mensilmente, per giorno settimanale di mercato.
6. Il Comune dispone inoltre la registrazione delle assenze, ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'utilizzo dello stesso, di cui all'art.29 c.4 lett. b) del d.lgs.114/98. L'assenza cui si fa riferimento è unicamente quella addebitabile al titolare di concessione di posteggio che non acceda al mercato entro l'orario stabilito dal regolamento comunale. Per i mercati a cadenza settimanale la decadenza opera a partire dalla diciottesima assenza.
7. Nel caso in cui detto titolare comunichi previamente l'assenza per le cause giustificative previste dall' art. 29 c. 4 lett. b) del d.lgs.114 nonché, per le ulteriori fattispecie previste al titolo IV capo VI n. 3, 4 e 5 della presente deliberazione, ha diritto a che la relativa assenza non venga registrata.
8. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, il comune ha facoltà di accogliere la presentazione a posteriori della giustificazione dell'assenza, limitatamente alle cause previste dalla legge.
9. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o per le altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari

di concessioni di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta .

10. Limitatamente al verificarsi dello spostamento della data di svolgimento del mercato, per anticipazione o posticipazione, atte ad evitare la coincidenza con una festività i Comuni non devono computare l'assenza del titolare di concessione di posteggio nell'ambito del calcolo delle mancate utilizzazioni dello stesso, ai fini della decadenza dalle concessioni di posteggio.
 11. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere, necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o, in genere, incaricato, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
 12. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
 13. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
 14. Il titolo necessario ai fini della partecipazione alla spunta è l'originale dell'autorizzazione.
- Tutte le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche agli agricoltori.

3. Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento nonché, comunque, di riorganizzazione dei mercati.

- a) Il regolamento di mercato deve prevedere le modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento per ristrutturazione o, comunque, riorganizzazione del mercato stesso.
- b) La riassegnazione deve tenere conto:
 - 1) delle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria .
 - 1.1 Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglitoria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi.
 - 1.2 A parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
 - 2) delle dimensioni e della localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed alle merceologie autorizzate.
 - 3) delle esigenze di interesse pubblico concernenti gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza.
 - 4) L'opzione esercitata dai concessionari non può causare pregiudizio all'articolazione del mercato che, oltre ad essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso, deve garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

Titolo IV - VICENDE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE AUTORIZZAZIONI

Capo I - MIGLIORIE

1. **Istanze di miglitoria presentate fino alla data di pubblicazione della presente deliberazione**
 - a) I Comuni, dopo l'espletamento, a seguito di nullaosta regionale, delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1 c.2 lett. B della L. 112/91, procedono alla reistituzione dei mercati già esistenti alla data di entrata in vigore dei presenti criteri per definire la situazione di fatto e di diritto relativa ai posteggi assegnati e liberi per le future assegnazioni.
 - b) Prioritariamente rispetto all'emanazione del primo bando per il rilascio delle autorizzazioni con posto fisso sui mercati già esistenti alla data di entrata in vigore dei presenti criteri, secondo le

modalità di cui al successivo capo II, i Comuni danno corso alle istanze di miglioria pervenute a decorrere dall'entrata in vigore della L.112/91 fino alla data di pubblicazione della presente deliberazione.

- c) Qualora i posti già richiesti dagli interessati siano stati nel frattempo legittimamente assegnati ad altri soggetti, sulla base delle richiamate procedure di rilascio ex L.112/91, i Comuni consentono la riproposizione delle istanze che manterranno lo stesso ordine di priorità cronologica.
- d) L'assegnazione avviene sulla base della data di presentazione originaria.
- e) Il procedimento per la definizione delle istanze di miglioria si conclude non oltre un anno dall'avvenuta reistituzione dei mercati di cui alla precedente lett.a) . Decorso inutilmente il termine predetto senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

2. Istanze di miglioria presentate dopo la data di pubblicazione dei presenti criteri

- a) Prioritariamente rispetto all'adozione del bando previsto, per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A, al successivo capo II, i Comuni procedono a dar corso alle istanze di miglioria pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente ed il bando successivo.
- b) Il procedimento per la definizione delle miglurie di cui al presente n. 2. si conclude entro la data fissata per il successivo bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e, comunque, in caso di ritardi nell'avvio delle procedure di bando, non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorso inutilmente i termini suddetti senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
- c) I Comuni stabiliscono i criteri di priorità nel caso di domande di miglioria concorrenti.
- d) Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano al caso di ampliamento e di assegnazione alternativa di posteggio previsto dal capo II sez. I n. 11, nè in ogni altro caso di ampliamento di posteggio di lieve entità che non pregiudichi il numero e le dimensioni degli altri posteggi del mercato, così come risultanti dall'atto istitutivo, nel rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza pubblica. I Comuni stabiliscono nei regolamenti di mercato i limiti dimensionali dell'ampliamento di lieve entità, anche in relazione alle dimensioni globali dell'area.

Capo II - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CON POSTEGGIO O DI TIPO A

Sezione I - Disposizioni generali

- 1. L'esercizio del commercio su area pubblica sulle aree mercatali a cadenza su uno, su tutti o alcuni giorni della settimana o del mese di cui all'art.3 c. 3 lett.a), nonché sui gruppi di posteggi o sui posteggi singoli di cui all'art. 4 c.1 lett. a) della D.C.R. n. 626-3799 del 1 marzo 2000, è subordinato al possesso dell'autorizzazione di tipo A riferita ai singoli posteggi oggetto dell'attività.
- 2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è rilasciata dal Comune dove lo stesso si trova. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
- 3. Al posteggio individuato come unico nell'atto istitutivo del mercato o altra forma di commercio su area pubblica che sia utilizzabile, da parte dello stesso operatore, per più giorni settimanali, corrisponde una sola autorizzazione.
- 4. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune.
- 5. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente:

- a) la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile, di cui all'art.3 c. 3 lett. b) e c) della predetta D.C.R. 626 - 3799, su tutto il territorio nazionale, stante il disposto dell' art. 28 c. 6 del d. lgs.114/98;
 - b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale;
 - c) l'esercizio sulle zone di sosta prolungata, secondo quanto previsto dalla D.C.R. 626-3799, al l' art. 4 c.1 lett. b);
 - d) l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati con riferimento all'ambito territoriale di validità del titolo, regionale secondo quanto disposto dall' art. 28 c.3 del d.lgs.114/98 e confermato dalla circolare del Ministero del commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001.
6. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore, da intendersi come soggetto giuridico, persona fisica o società, può essere titolare e può fruire contemporaneamente:
- a) fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da più di trenta posti banco;
 - b) fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da un numero di posti banco pari o inferiore a trenta.
- 7) E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
- 8) Il titolare di autorizzazione/i per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino all'ottenimento di due o tre autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, secondo i limiti previsti al precedente n. 6. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato.
- 9) E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio. Le domande di scambio consensuale sono accoglibili se non contrastino con le disposizioni comunali concernenti l'assetto organizzativo e merceologico del mercato, stabilite a tutela del miglior servizio al consumatore.
- 10) Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico eventualmente stabiliti dai Comuni ai sensi dell'art.28 c. 15 del d.lgs.114/98, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.
- 11) Il titolare di autorizzazione con posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, ha diritto, laddove possibile, ad ottenere un'area di ampiezza sufficiente, compatibilmente con la struttura e l'organizzazione del mercato; nel caso in cui lo spazio sia insufficiente e non sia possibile un ampliamento dello stesso, ha diritto a che gli sia concesso altro posteggio, sempre che lo stesso risulti previsto nell'atto istitutivo del mercato e fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale.

Sezione II - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio è inoltrata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni contenute in apposito bando comunale.
2. Il bando comunale è assunto previo accertamento della disponibilità dei posteggi e contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi disponibili, l'esatta localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza, qualora il Comune abbia provveduto a stabilire limitazioni di ordine merceologico;
 - b) il termine, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte entro il quale l'istanza deve essere spedita;

- c) l'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
 - d) l'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richiesta per più di un posteggio.
3. Il bando comunale è pubblicato sul BUR e affisso all'albo pretorio.
4. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.
5. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro.
6. Il procedimento per l'autorizzazione di tipo A si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Decorso il termine predetto senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
7. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dall'inizio del procedimento ed assicura l'applicazione delle disposizioni della L. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
8. Il Comune esamina le domande validamente pervenute e rilascia l'autorizzazione e contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
- a) mercati e gruppi di posteggi già esistenti:**
- 1) richiesta da parte dei frequentatori del mercato che hanno perso la priorità nell'assegnazione giornaliera, a seguito di copertura dei posti da parte della Regione Piemonte in attuazione della legge n. 112/91 e relative norme di esecuzione. Tale criterio trova applicazione fino ad esaurimento dei soggetti stessi.
 - 2) maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito dello stesso mercato, o dell'eventuale altra tipologia di manifestazione su area pubblica cui la richiesta di autorizzazione attiene, in riferimento al medesimo giorno di utilizzo oggetto della richiesta; le stesse presenze sono azzerate dopo che il richiedente abbia ottenuto, utilizzandole come presupposto per il rilascio prioritario, l'autorizzazione con il posto fisso nell'ambito dello stesso mercato o altra tipologia di commercio su area pubblica e per lo stesso giorno di utilizzo.
 - 3) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte.
 - 4) a parità delle condizioni di cui ai n. 1, 2 e 3 la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali ed, in subordine,
 - 5) ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da ultimo
 - 6) ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi;
 - 7) nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all'assegnazione vengono presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l'attività. La priorità è data, per il settore alimentare, a colui che ha acquisito il requisito professionale in data più risalente e, in subordine, nonchè per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione.
- b) mercati e gruppi di posteggi di nuova istituzione:** per la prima volta di svolgimento della manifestazione, non esistendo alcuna graduatoria delle presenze, l'assegnazione avviene a favore di tutti i soggetti aventi titolo ad esercitare il commercio su area pubblica, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera a), eccettuato il criterio del maggior numero di presenze.
9. Il provvedimento relativo alla graduatoria è pubblicato all'albo pretorio.
10. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di priorità, gli interessati ne dichiarano la sussistenza nel contesto della domanda.
11. Le istanze prive delle indicazioni richieste possono essere integrate secondo le modalità ed i tempi indicati nel bando comunale.

12. La mancata indicazione del possesso dei requisiti di priorità comporta l'impossibilità a far valere i titoli stessi.
13. **norma eccezionale** In deroga ai criteri di cui al precedente n. 8., i Comuni, nel caso in cui i bandi per il rilascio delle autorizzazioni a posto fisso relativi a mercati poco frequentati vadano deserti in tutto o in parte, da parte dei soggetti che ne avrebbero titolo secondo le priorità di cui alle predette lett. a) e b), possono prevedere appositi bandi, in base a criteri da definire in sede locale, al fine di rivitalizzare i mercati medesimi ed evitarne, per quanto opportuno, la soppressione.
14. **Agricoltori** Le disposizioni procedurali del presente capo si applicano, in quanto compatibili, agli agricoltori, nel rispetto dei criteri previsti al precedente titolo III capo II n. 1. Lett. e), relativo al regime dei posteggi.
15. **Posteggi singoli.** Le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio sono rilasciate ai soggetti previsti dalla D.C.R. 626 e, in difetto, a chiunque abbia titolo ad esercitare il commercio su area pubblica sulla base dei criteri stabiliti dal Comune.
16. Ai casi previsti ai precedenti n. 14 e 15 sono applicabili, in quanto compatibili e ciò sia ritenuto funzionale dal Comune, le disposizioni procedurali del presente capo.

Capo III - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO B

Sezione I - Disposizioni generali

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante (tipo B) è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo B consente all'operatore:
 - a) l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale previsto dal d.lgs. 114/98, nazionale secondo le risultanze della circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001;
 - b) l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere, così come individuate dalla D.C.R. 626 - 3799 all'art. 3 c.3 lett. b) e c), su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 28 c.6 del d.lgs.114/98 ;
 - c) l'esercizio del commercio nell'ambito delle manifestazioni mercatali ed extramercatali così come individuate nella predetta D.C.R. 626 - 3799 agli artt.3 e 4, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, in riferimento all'ambito territoriale di validità dell'autorizzazione stessa, nazionale secondo la sopra richiamata circolare del Ministero del Commercio;
 - d) la vendita a domicilio secondo quanto previsto dall'art. 28 c. 4 del d.lgs.114/98;
 - e) l'esercizio dell'attività nelle aree di sosta prolungata, qualora previste dai Comuni ai sensi dell'art. 4 della D.C.R. 626-3799 del 1-3-2000, fino al massimo di cinque ore consentite dalla D.C.R. stessa;
 - f) l'esercizio dell'attività in tutte le aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata, secondo quanto previsto dalla D.C.R. 626-3799 del 1-3-2000, all'art.10 c. 4 e 5.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree, eventualmente previste dal Comune per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.

Sezione II - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di residenza del richiedente o di sede legale, qualora il richiedente sia una società.

2. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della domanda ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla L. 7 agosto 1991 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.
3. La domanda si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, fissato dal Comune stesso.
4. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, ai sensi della presente normativa, nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte. Nell'istanza di autorizzazione devono essere indicati, a pena di inammissibilità della stessa, il Comune o i Comuni del Piemonte nei quali il richiedente ha fissato la propria residenza nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione e la data dell'istanza di autorizzazione.
5. Nell'istanza devono altresì essere indicati gli estremi delle autorizzazioni delle quali il richiedente abbia la titolarità al momento della presentazione della stessa.

Capo IV - SUBINGRESSI

Sezione I - Disposizioni generali

1. L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda cui si riferisce.
2. Ai fini della cessione dell'autorizzazione di nuovo rilascio, qualunque ne sia la normativa di presupposto, L. 112/91 ovvero d.lgs. 114/98, il cedente deve dichiarare di aver iniziato l'attività corrispondente all'azienda o al ramo di azienda relativi all'autorizzazione di riferimento.
 - a) **Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non esercitasse già**, al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'attività di commercio su area pubblica, l'inizio attività è provato mediante l'iscrizione al registro delle imprese;
 - b) **Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione esercitasse già**, al momento del rilascio della stessa, l'attività di commercio su area pubblica, sulla base di altra autorizzazione, l'inizio attività è provato:
- 1) **Se trattasi di attività a posto fisso**, mediante l'effettuazione delle presenze sul posteggio in concessione, per un periodo pari ad un mese solare, mediante l'utilizzo dell'apposita attrezzatura aziendale. Nel caso di posteggio utilizzabile per un giorno la settimana il numero di presenze richiesto è quattro.
- 2) **Se trattasi di attività in forma itinerante**, mediante la disponibilità dell'attrezzatura aziendale all'uopo destinata e, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge, mediante il modello annuale per l'I.V.A.

Sezione II - Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia A

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltra, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98 e degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'autorizzazione originale;
2. Nel caso di subingresso per causa di morte il subentrante che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti stessi che deve avvenire entro un anno dalla data dell'evento.

3. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda commerciale comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, purchè sia in possesso dei requisiti ex art.5 d.lgs.114/98.
4. In caso di cessazione della gestione, il titolo è reintestato al proprietario a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio, dell'attività, entro i quattro mesi successivi.
5. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del Comune, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione recante il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo .
6. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione si applica anche al caso del conferimento in società .
7. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario .
8. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande .

Sezione III - Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia B

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi o per causa di morte, dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d. lgs. 114/98 nonché degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'originale dell'autorizzazione.
2. Fino alla reintestazione del titolo da parte del Comune di residenza del subentrante, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione con il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.
3. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il primo da comunicazione al secondo dell'avvenuta reintestazione per gli adempimenti conseguenti.
4. Al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative ai subingressi nelle autorizzazioni di tipo A.

Capo V - CAMBI DI RESIDENZA

Sezione I - Cambio di residenza nelle autorizzazioni di tipologia A

1. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro sessanta giorni al comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

Sezione II - Cambio di residenza nelle autorizzazioni di tipologia B

1. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro sessanta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale che provvede alla compilazione del nuovo titolo autorizzativo, previo ritiro dell'originale dell'autorizzazione ed a darne notizia al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi dell'autorizzazione precedente e dell'autorizzazione originaria ai fini della conservazione delle priorità.

Capo VI - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

1. La sospensione e la revoca, da adottarsi d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 29 c. 3 e 4 del d.lgs.114/98, sono adottate previa contestazione all'interessato ed invito a presentare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine , non inferiore a trenta giorni, stabilito dal Comune sede di posteggio, nel caso di autorizzazioni di tipo A e dal Comune di residenza nel caso di autorizzazioni di tipo B.
2. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posto fisso può sospendere l'attività nei limiti consentiti dall'art. 29 c. 4 lett. b) del d.lgs. 114/98. Decorso tale termine l'autorizzazione è revocata.
3. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'art 29 c. 4 lett. b) del d.lgs.114/98 al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati .
4. Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività di cui al precedente n. 3, se adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche .
5. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza dalla concessione del posteggio, dall'art. 29 c. 4 lett. b) del d. lgs.114/98 per mancato utilizzo dello stesso, non si computano altresì le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno.
6. Al di là dei casi di volta in volta valutabili dal Comune, rappresenta violazione di particolare gravità, tale da comportare la sospensione dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 c. 3 del d.lgs.114-98, il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione del cambio di residenza nei casi ed entro i termini previsti dal precedente capo V sez. II.

Capo VII - AGGIUNTE E MODIFICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO

1. Le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico sono soggette:
 - a) **ad istanza al Comune competente per territorio, nel caso in cui si tratti di autorizzazione di tipo A.**
 - 1) Il Comune può negare l'autorizzazione nel caso in cui, con l'atto di concessione del posteggio, abbia subordinato l'utilizzo dello stesso alla vendita dei prodotti di un determinato settore o di particolari tipologie di prodotti nell'ambito di uno stesso settore, avvalendosi della facoltà prevista dall' art. 28 c. 15 del d.lgs. 114/98 e ribadita al Titolo III Capo I n. 4. della presente deliberazione e nel caso in cui sia necessario salvaguardare la tutela dell'igiene e sanità pubblica.
 - 2) Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'aggiunta di posteggio su autorizzazione di tipo A si conclude entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso il termine predetto senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
 - b) **a comunicazione al Comune di residenza nel caso in cui si tratti di autorizzazione di tipo B** attestante, qualora trattasi di settore alimentare, il possesso del requisito professionale previsto dal l' art. 5 del d.lgs. 114/98.
 - 1) La vendita dei corrispondenti generi merceologici può essere iniziata dall'interessato, a comunicazione avvenuta, comprovata dal timbro o dall'avviso postale di avvenuta ricezione da parte del Comune.

Capo VIII - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. Sono rilasciate con le stesse modalità previste per le altre autorizzazioni con la sola differenza di essere riferite ad un periodo di tempo limitato nel corso dell'anno; la concessione di posteggio, nel caso in cui trattasi di autorizzazione per l'esercizio dell'attività a posto fisso, è soggetta a regime decennale .
2. Il computo delle assenze ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio riferita all'autorizzazione stagionale avviene in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero arco dell'anno.
3. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio .

Capo IX - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. Sono rilasciate dal Comune , ai sensi dell'art. 11 c. 4 della L.R. 28/99 in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone , sulla base di criteri e modalità procedurali da definire in sede locale che tengano conto:
2. della prescrizione di cui al citato art. 11 c. 4 della legge regionale n. 28/99 secondo cui le autorizzazioni temporanee sono rilasciabili esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del commercio dal d.lgs. 114/98. L'esercizio dell'attività a seguito di autorizzazione temporanea è svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale;
3. del carattere strumentale ed accessorio delle autorizzazioni temporanee rispetto alla manifestazione principale;
4. della validità temporale delle stesse autorizzazioni, limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione di riferimento;
5. del fine primario della migliore realizzazione della manifestazione principale e dell'ottimizzazione del servizio all'utenza .
6. Qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, il Comune è tenuto a prevederle nell'atto istitutivo della manifestazione stessa, da assumersi nelle forme e con le garanzie partecipative previste al titolo III capo I della presente deliberazione e a stabilire criteri e modalità procedurali per il loro rilascio .

Titolo V - ORARI

1. I Comuni stabiliscono gli orari del commercio su area pubblica nel rispetto della normativa generale sui tempi ed orari della Città e dei seguenti criteri:
 - a) gli orari del commercio su area pubblica in tutte le sue forme, ivi compresa l'attività in forma itinerante, sono soggetti agli stessi limiti previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa, secondo quanto previsto dal titolo IV del d.lgs.114/98 e alle stesse modalità indicate dagli indirizzi regionali in materia di località ad economia turistica;
 - b) ulteriori limitazioni possono essere stabilite nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale, igienico-sanitario e, in generale, di pubblico interesse, determinati nei casi e secondo le modalità previste al titolo III capo I numeri 3 e 7 lett. e).
 - c) I Comuni prevedono una fascia minima temporale di permanenza dell'operatore , sia titolare di posto fisso che occasionale, sull'area mercatale. Nel caso in cui ricorrano esigenze particolari di prevenzione delle turbative al corretto funzionamento del mercato e di ottimizzazione del servizio al consumatore, i Comuni prevedono un arco di permanenza minimo non inferiore ai tre quarti dell'orario giornaliero previsto per lo svolgimento dell'attività.
 - d) è consentita la realizzazione di mercati pomeridiani;

- e) è facoltà dei Comuni, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del pubblico interesse, prevedere orari differenziati per l'esercizio di commercio su area pubblica con somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi dello Stato;
- f) è consentita, previo parere delle associazioni di categoria dei commercianti e dei consumatori, l'istituzione di manifestazioni su area pubblica di ogni tipologia prevista dalla D.C.R. 626 - 3799 del 1 marzo 2000, nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali nei casi seguenti:
 - 1) nei Comuni o nelle porzioni di Comune individuati, ai sensi dei criteri regionali, come località ad economia turistica o città d'arte, limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, nei limiti e secondo le modalità previsti dai criteri regionali in materia di località ad economia turistica;
 - 2) in tutti i Comuni della Regione nei giorni festivi del mese di dicembre;
 - 3) in tutti i Comuni della Regione nelle otto giornate festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell' art. 11 c. 5 del d.lgs.114/98;
 - 4) anche fuori dai casi previsti alla lettera precedente è comunque consentita l'istituzione di manifestazioni su area pubblica nei giorni domenicali e festivi, qualora le stesse siano finalizzate al commercio di una sola e determinata specializzazione merceologica e si svolgano a cadenza mensile o ad intervalli di maggiore durata.
- g) sono fatti salvi i mercati e le altre manifestazioni su area pubblica che, all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, si effettuano nei giorni domenicali o festivi;
- h) nel caso in cui lo svolgimento del mercato o altra forma di commercio su area pubblica venga a coincidere con una festività, i Comuni possono consentirne comunque lo svolgimento, qualora ciò sia stato preventivamente concordato in sede di predisposizione del calendario annuale delle otto giornate festive di deroga alla chiusura delle attività di commercio da definirsi a seguito di consultazione con le categorie del commercio fisso e ambulante, o prevederne l'anticipazione o la posticipazione, ove a ciò non ostino preminenti motivi di pubblico interesse.

Titolo VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I - CONVERSIONI DELLE AUTORIZZAZIONI

Sezione I - Autorizzazioni di tipologia A

- 1. Le autorizzazioni di cui all'art.1,c. 2 lett. a) e b) della legge 28 marzo 1991 n. 112 sono convertite d'ufficio nella nuova autorizzazione di tipo A.
- 2. Ad ogni autorizzazione deve corrispondere un posteggio.
- 3. Al posteggio individuato come unico nell'atto istitutivo del mercato o altra forma di commercio su area pubblica, che sia utilizzabile, da parte dello stesso operatore, per più giorni settimanali, corrisponde una sola autorizzazione.
- 4. I Comuni sede di posteggio, provvedono ad annullare d'ufficio il posteggio riportato nel modello SI.RE.DI. e contestualmente rilasciano il nuovo modello con l'indicazione del posteggio stesso.
- 5. Il titolo originario viene depositato presso l'ultimo Comune che effettua le operazioni di conversione.
- 6. Il soggetto che per ultimo ha avuto la titolarità dell'autorizzazione originaria prima dell'inizio delle operazioni di conversione, deve indicare al Comune che inizia le operazioni di conversione su quale titolo dovrà proseguire il computo delle presenze utili per l'acquisizione delle priorità di legge. La stessa comunicazione deve essere effettuata per conoscenza anche agli altri Comuni interessati alle operazioni di conversione.
- 7. La conversione non comporta l'azzeramento della validità temporale ed il conseguente rinnovo delle concessioni che mantengono la loro validità fino alla scadenza naturale, già prevista dalla L.112/91 in dieci anni, nel rispetto della disposizione di cui al Titolo IV capo II sez. I n. 4 dei presenti criteri. Le concessioni di posteggio rilasciate in data antecedente alla legge 112/91 si intendono rinnovate tacitamente di decennio in decennio, a decorrere dalla data di rilascio originaria.

Sezione II - Autorizzazioni di tipologia B -

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 1c. 2 lett.c) della legge 28 marzo 1991 n. 112 sono convertite d'ufficio dai Comuni di residenza o di sede legale, nella nuova autorizzazione di tipo B, previa comunicazione dell'interessato contenente apposita autocertificazione relativa alla residenza attuale.
2. I Comuni che hanno rilasciato le autorizzazioni ai sensi della L. 112/91 e della L.R.17/95 procedono alla loro conversione, se il titolare risulta essere ivi residente. Se lo stesso ha trasferito la residenza in altro Comune, il Comune che rilascia il nuovo titolo ritira l'autorizzazione rilasciata ex L. 112/91 e la invia, annullata, al comune di rilascio.
3. Nel caso in cui la residenza sia variata successivamente alla comunicazione effettuata dall'interessato ai fini della conversione ed in attesa dell'espletamento, da parte del Comune già competente per territorio, delle operazioni di conversione, il titolare è tenuto a dare immediata notizia del cambio di residenza al Comune ultimo di residenza al fine di consentire allo stesso il coordinamento con il Comune precedente.

4. Autorizzazioni già rilasciate da altre Regioni il cui titolare attuale sia residente nella Regione Piemonte

Qualora l'autorizzazione da convertire, rilasciata ai sensi della L. 398/76 o della L. 112/91, il cui titolare attuale risieda nell'ambito della Regione Piemonte, sia stata originariamente rilasciata all'interno di altra Regione, il Comune piemontese di residenza attuale provvede alla conversione, a seguito di comunicazione da parte dell'interessato, se la Regione di provenienza abbia declinato la propria competenza ed abbia curato la trasmissione al Comune piemontese di ultima residenza, di copia dell'autorizzazione da convertire.

Nel caso in cui la Regione di provenienza non abbia invece declinato la propria competenza, non è dato ai Comuni della Regione Piemonte di procedere.

5. Autorizzazioni già rilasciate nell'ambito della Regione Piemonte il cui titolare attuale sia residente fuori dal territorio regionale.

Qualora l'autorizzazione da convertire, rilasciata ai sensi della l. 398/76 o della l. 112/91, il cui attuale titolare sia residente in altra Regione, sia stata originariamente rilasciata da Comune della Regione Piemonte, lo stesso Comune di rilascio provvede alla conversione, a seguito di comunicazione da parte dell'interessato, nel caso in cui la Regione di arrivo non abbia previsto la conversione all'interno del suo territorio. In proposito, per i connessi adempimenti, il Comune piemontese di rilascio trasmette copia della comunicazione dell'interessato e dell'autorizzazione da convertire al Comune, appartenente ad altra Regione, di attuale residenza del titolare e provvede alla conversione nel caso in cui lo stesso declini la propria competenza ai sensi della normativa della Regione di appartenenza.

Nel caso in cui la Regione di arrivo non declini la propria competenza, non è dato ai Comuni della Regione Piemonte di procedere.

Sezione III - Disposizioni comuni alle conversioni

1. La conversione comporta l'annotazione sulla nuova autorizzazione delle merceologie, secondo i settori previsti dal d.lgs.114/98, nonché degli estremi dell'autorizzazione precedente e dell'autorizzazione originaria ai fini della conservazione delle priorità acquisite.
2. I Comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione, invitandoli a ritirare, entro il termine di novanta giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale.
3. Se l'interessato non ottempera, il Comune reitera la comunicazione. Decorso ulteriore sessanta giorni, il titolo decade.
4. Fino a quando le autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente non siano convertite, esse assumono la validità territoriale prevista dal d.lgs.114/98 e richiamata al capo II sez.I ed al capo III sez. I del Titolo IV dei presenti criteri.

5. I Comuni che non hanno ancora convertito le autorizzazioni rilasciate ai sensi della L. 398/76, possono convertirle ai sensi del d.lgs. 114/98 senza operare la conversione intermedia nei titoli di cui alla L. 112/91.

Capo II - DISPOSIZIONI VARIE

Sezione I - Domande di autorizzazione proposte dopo la data del 18 maggio 2000 e fino all'entrata in vigore della presente deliberazione

1. Le istanze di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posto fisso presentate ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 114/98 dopo la data del 18 maggio 2000 e fino alla data di pubblicazione della presente deliberazione, complete dei requisiti di esistenza già individuati dallo stesso art. 28 del d.lgs. 114/98, si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze, dal primo bando comunale di assegnazione.
2. I Comuni, in occasione del primo bando, consentono l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti richiesti dalla presente normativa e dallo stesso bando.
3. Le istanze di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante presentate dopo la data del 18 maggio e fino alla data di pubblicazione della presente deliberazione, conservano la priorità di esame conseguente alla data di presentazione. Per il rilascio si osservano le disposizioni previste dalla presente deliberazione per questa tipologia di autorizzazioni.

Sezione II - Vicende giuridico amministrative interregionali diverse dalle conversioni

1. Per tutte le vicende giuridico amministrative diverse dalle conversioni, relative ad autorizzazioni per l'esercizio dell'attività in forma itinerante rilasciate originariamente da Comuni appartenenti ad altra Regione il Comune piemontese di attuale residenza del titolare provvede nel caso in cui la Regione di provenienza declini la propria competenza.
2. Nel caso in cui le stesse vicende attengano ad autorizzazioni già rilasciate nell'ambito della Regione Piemonte il cui attuale titolare sia residente fuori Regione, il Comune piemontese di rilascio originario procede in merito nel caso in cui la Regione di attuale residenza declini la propria competenza.
3. Nel caso in cui, con riferimento alle fattispecie di cui ai n. 1 e 2, la Regione di provenienza o di arrivo non declini la propria competenza, non è dato ai Comuni della Regione Piemonte di procedere.

Sezione III - Casi di applicazione ultrattiva della D.C.R. 508-14689 del 1 dicembre 1998

1. Fino all'espletamento dei procedimenti amministrativi concernenti il rilascio del nullaosta regionale per le autorizzazioni all'esercizio del commercio su area pubblica a posto fisso, di cui all'art. 1, c. 2 lett. b) della L. 112/91, si applicano le disposizioni di cui alla D.C.R. 508-14689 del 1/12/1998;
2. Con riferimento alle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore dei presenti criteri, rilasciate ai sensi della L. 398/76 o della L. 112/91 e con riferimento altresì alle autorizzazioni che saranno rilasciate, a seguito di nullaosta regionale, ancora ai sensi della L. 112/91, si continuano ad applicare le disposizioni della D.C.R. 508-14689 del 1/12/1998, per tutto quanto attiene alle vicende giuridico amministrative ed alle competenze dei Comuni ad espletarne i relativi adempimenti, fino al momento della loro conversione.
3. In occasione degli adempimenti di cui al precedente n. 2, i Comuni avviano quanto prima le operazioni di conversione. Dell'avvenuta conversione è data immediata comunicazione al titolare dell'autorizzazione.

Sezione IV - Modulistica

1. Per tutte le vicende giuridico amministrative concernenti le autorizzazioni non ancora convertite si utilizza la modulistica SI.RE.DI.
2. La nuova modulistica ex 114/98 è utilizzabile a partire dalla conversione delle autorizzazioni.

Sezione V - Mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore

1. Fino al termine di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione della presente deliberazione si applicano, in riferimento alla partecipazione degli "hobbisti" ai mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, le disposizioni di cui al capitolo II p. 4 dell'allegato A alla D.C.R. n. 508-14689 del 1 dicembre 1998 (indirizzi provvisori ai comuni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione della legge 112/1991 e L.R. 17 /1995). Decorso il termine predetto non è più consentito agli "hobbisti" di esercitare attività di vendita su area pubblica senza la prescritta autorizzazione, annuale, stagionale o temporanea, per l'esercizio dell'attività commerciale.

Sezione VI - Clausola generale

1. Per tutto quanto non risulta espressamente previsto dalla presente deliberazione i Comuni possono adottare apposite disposizioni di integrazione ed attuazione.

Capo III - NORME ABROGATE.

Sono abrogate: la Deliberazione della Giunta regionale n. 42-29532 del 1 marzo 2000 "L.R. 28/99. Indicazioni inerenti la fase di prima attuazione", al Capitolo 4 "Orari" n.3 ed al Capitolo 5 "Commercio su area pubblica"; la Deliberazione della Giunta regionale n. 53-269 del 19 giugno 2000 "commercio su area pubblica. Autorizzazioni temporanee alla vendita"; la Deliberazione della Giunta regionale n. 51-1214 del 30 ottobre 2000 "commercio su area pubblica. Indicazioni relative alle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante già rilasciate all'entrata in vigore del d.lgs. 114/98. Conversioni"; per effetto del disposto dell'art. 25 c.3 della legge regionale 28/99, la Deliberazione del Consiglio regionale n. 508-14689 del 1° dicembre 1998 "indirizzi provvisori ai comuni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione della legge 112/91 e della L.R. n. 17/95" per ogni effetto diverso da quelli indicati al Capo II sezioni III e V del presente titolo VI.